



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 86 del 15/06/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2012, n. 918

Cont. n. 2082/2006/GI - Consiglio di Stato - Opera Pia Maria Santissima di Costantinopoli c/Regione Puglia e Vaccarelli Rodolfo - Sospensione del Consiglio d'Amministrazione e nomina del Commissario Straordinario - Costituzione in giudizio - Ratifica in sanatoria. Riconoscimento del debito a favore dell'avv. Maria Loreta Antonia Petrocelli. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dalla Responsabile del procedimento, dalla Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali", confermate dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con atto ritualmente notificato, l'Opera Pia Maria Santissima di Costantinopoli proponeva ricorso, dinanzi al TAR Puglia-Bari, Sezione II, contro la Regione Puglia e il sig. Vaccarelli Rodolfo per ottenere l'annullamento, previa l'emanazione di misura cautelare:

- 1) della non pienamente conosciuta deliberazione di Giunta Regionale n. 1678 del 14/11/2006 avente ad oggetto la sospensione del Consiglio di amministrazione e la nomina del Commissario straordinario per l'Opera Pia ricorrente;
- 2) del non conosciuto decreto del Presidente G.R. di nomina del Commissario Straordinario per la gestione provvisoria del sodalizio ricorrente;
- 3) di ogni altro atto ai predetti connesso, ancorché non conosciuto;

con provvedimento n. 1496 del 25/09/2007, la Giunta Regionale deliberava di resistere nel suddetto giudizio a mezzo dell'avv. Lucrezia Girone, legale interno, e dell'avv. Luca Alberto Clarizio, legale esterno;

il giudizio si è concluso con sentenza n. 4564 del 27/12/2006, con la quale la Sezione Seconda del Tar Puglia, Sede di Bari, respingeva il ricorso proposto dalla suindicata Opera Pia;

la stessa ricorrente Opera Pia proponeva appello, dinanzi al Consiglio di Stato, con contestuale domanda di sospensione cautelare provvisoria della sentenza appellata n. 4564/2006;

la fase cautelare del detto giudizio d'appello si concludeva con ordinanza n. 852 del 13/02/2007, con la quale il Consiglio di Stato dava atto della improcedibilità dell'appello cautelare per sopravvenuta carenza d'interesse;

poiché dalla detta ordinanza emergeva che la Regione Puglia era costituita in giudizio a mezzo dell'avv. Maria Petrocelli, l'Avvocatura Regionale con nota n. 11/L/7789 del 12/03/2007, e più volte sollecitato verbalmente, richiedeva copia degli atti processuali con il relativo mandato difensivo a margine;

in data 13/10/2011, l'avv. Maria Petrocelli comunicava che "...il mandato mi è stato conferito direttamente dalla Presidenza attesa l'urgente trattazione della domanda cautelare."

esaurita la propria attività relativa alla fase cautelare, il citato legale trasmetteva alla Regione Puglia, in data 31/07/2007, nota specifica per l'importo di euro 3.774,56, al lordo di ritenuta d'acconto;

a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile P.O." Liquidazione spese legali", il suddetto importo è stato rideterminato nella maggior somma di euro 3.866,67 riveniente dal ricalcolo del C.A.P. e I.V.A. nella misura, rispettivamente, del 4% e 21%;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare in sanatoria la suddetta decisione già assunta in data 12/02/2007, da parte del Presidente G.R. pro-tempore, di conferire il mandato difensivo all'avv. Maria Loreta Antonia Petrocelli, nata a Taranto il 7/06/1959 e domiciliata in Bari al corso Vittorio Emanuele n. 52, C.F.: PTR MLR 59H47 L049E, con riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante a euro 3.866,67 ed alla connessa variazione di bilancio-esercizio 2012-, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della D.G.R. n. 3566 del 31/07/1998.

(Valore della causa: indeterminabile; Settore di spesa: Politiche della Salute)

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01:

Al finanziamento della spesa di euro 3.866,67, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per la definizione di partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 3.866,67, al lordo di ritenuta d'acconto, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n.3261 del 28.07.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di ratificare in sanatoria l'operato del Presidente G.R. pro tempore così come in premessa specificato;
- di riconoscere il debito di euro 3.866,67 a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Maria Loreta Antonia Petrocelli;
- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 3.866,67 come indicato nella sezione "copertura finanziaria";

- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/11, art.12, comma 2;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi ed effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Teresa Scaringi Dott. Nichi Vendola
